



## ENTRO IL 19 SETTEMBRE L'INVIO DELLA DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA MODELLO 770/2014 SEMPLIFICATO PER L'ANNO 2013

Si ricorda la scadenza del **19 settembre** p.v. (termine così prorogato rispetto alla scadenza originaria del 31 luglio), per l'invio telematico della dichiarazione dei sostituti d'imposta modello 770 2014.

Sono tenute a presentare la dichiarazione tutte associazioni e società sportive dilettantistiche che nel corso **dell'anno solare 2013** hanno corrisposto, non solo compensi assoggettati a ritenuta quali ad esempio quelli corrisposti a:

- lavoratori dipendenti
- collaboratori coordinati e continuativi
- professionisti
- collaboratori occasionali

ma anche i **rimborsi forfetari, indennità di trasferta, premi e compensi** erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche o per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. (art. 67 lettera m del D.P.R. 917/1986) , **comprese quelle non assoggettate a ritenuta** in quanto inferiori al limite previsto dalla legge ( € 7.500,00).

Non trovano, invece, collocazione i rimborsi per <u>spese documentate</u> relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasioni di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Nel caso fossero state effettuare ritenute su dividendi, proventi da partecipazione, redditi da capitale (peraltro abbastanza rare nell'associazionismo sportivo) va utilizzato il modello 770 ordinario al posto del più comune modello 770 semplificato.

## MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La dichiarazione Mod. 770/2014 deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente utilizzando il canale Fisconline messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o tramite un intermediario abilitato che utilizzerà il canale Entratel..

Non è pertanto possibile la presentazione della dichiarazione in forma cartacea tramite uffici postali o sportelli bancari.

## **QUADRI DA COMPILARE**

Le associazioni sportive dilettantistiche devono utilizzare il quadro "Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi" al fine di dichiarare: **rimborsi forfetari, indennità di trasferta, premi e compensi erogati** 

Lo stesso quadro deve essere utilizzato anche per dichiarare i compensi erogati ai lavoratori autonomi. Inoltre, dovrà essere compilato per ogni soggetto percipiente essendo la dichiarazione nominativa.

Per quanto la causale del pagamento per i compensi da attività sportive va indicato il **codice N nel punto 19.** 

Occorre inoltre indicare al punto 10 il codice della regione relativo al domicilio fiscale del percipiente e al punto 11 il "codice catastale necessario all'individuazione del comune a cui versare l'addizionale comunale".





I compensi erogati per le collaborazioni sportivo dilettantistiche, comprese quelle di carattere amministrativo-gestionale, sono soggetti alla disciplina fiscale e previdenziale dei **redditi diversi ex art.** 67, c. 1, lett. m) Tuir purché:

- non risultino conseguiti nell'esercizio di un'arte o professione o in relazione alla qualità di lavoratore dipendente;
- siano erogati da Coni, Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, qualunque organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
- i compensi siano erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

## RAVVEDIMENTO PER RITENUTE NON VERSATE ENTRO IL 19 SETTEMBRE

Si ricorda che il 19 settembre è anche il termine per versare le ritenute omesse mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

Infatti se le ritenute alla fonte operate non sono state versate, in tutto o in parte, nei termini previsti è possibile sanare questa violazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale sono state commesse, con il pagamento delle ritenute non versate e dei relativi interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, nonché di una sanzione pari al 3,75 per cento (pari ad 1/8 del 30 per cento) delle ritenute non tempestivamente versate per le violazioni commesse.

Le opinioni ed informazioni contenute nella presente newsletter hanno carattere esclusivamente divulgativo.

Esse pertanto non possono considerarsi sufficienti ad adottare decisioni operative o l'assunzione di impegni di qualsiasi natura, né rappresentano l'espressione di un parere professionale.